

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IMOLA
AREA DIPARTIMENTALE GIURIDICO - ECONOMICA
UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE

Nel giorno 28 maggio 2003 ha avuto luogo un incontro tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Unitarie Aziendali – R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di comparto.

Al termine della riunione, si è pervenuti alla seguente intesa.

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI LEGATI A COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI COMPARTO.

- 1) Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, deve avere carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile.
- 2) Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario, in via ordinaria, non può superare n. 180 ore annuali. Tale limite, per non più del 5% del personale in servizio, viene elevato al massimo a n. 250 ore annuali determinate in presenza di chiamate in servizio per pronta disponibilità, di partecipazione a commissioni od altri organi collegiali, ove non siano previsti compensi specifici, di organizzazione di corsi di aggiornamento.
- 3) Il riconoscimento del lavoro straordinario avverrà da parte del rispettivo Responsabile dell'U.O. di assegnazione tramite autorizzazione sull'apposito modulo ove deve essere indicata la giornata, le ore effettuate e specifica motivazione. Tale modulo deve essere tempestivamente trasmesso all'U.O. Risorse Umane per i conseguenti adempimenti.

Il recupero delle ore in giornata intera deve essere chiesto, tramite l'apposito modulo, e autorizzato dal competente Responsabile del Servizio.

Il presente regolamento non si applica ai *titolari di posizione organizzativa*.

Eventuali ore aggiuntive prestate potranno essere compensate nel corso dell'anno e verranno comunque azzerate al 31 dicembre.

4) BANCA DELLE ORE.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di un abbattimento sostanziale del lavoro straordinario, viene istituita la Banca delle Ore con lo scopo di rendere flessibile la prestazione lavorativa conciliando particolari esigenze di servizio con quelle dei dipendenti.

L'adesione a questo Istituto è volontaria ed avviene su richiesta del dipendente.

Le ore supplementari, debitamente autorizzate dal Dirigente dell'U.O. di appartenenza, con riferimento alla situazione specifica che ha dato origine alla prestazione, confluiranno nel conto individuale del dipendente e verranno retribuite nel limite massimo di 180 ore annue o 250 nei casi previsti al punto 2).

Le ore straordinarie possono essere retribuite o, a domanda del dipendente, compensate con riposi sostitutivi, compatibilmente con le esigenze del servizio e previo parere positivo del competente Responsabile.

Nel caso di opzione per il recupero, vengono pagate al dipendente esclusivamente le maggiorazioni di cui all'art. 34 - c. 8 del CCNL 7.4.1999 nei tempi previsti per il pagamento delle voci stipendiali accessori.

Entro il 15 novembre il dipendente può chiedere il pagamento delle ore, relative allo stesso anno, accumulate e autorizzate.

Al 30 novembre di ogni anno le ore a recupero eccedenti le 30 verranno retribuite, ovviamente senza la maggiorazione già corrisposta.

Tali ore residue dovranno trovare compensazione entro il 30 novembre dell'anno successivo.

Le prestazioni di lavoro straordinario derivanti da chiamate in pronta disponibilità vengono in via prioritaria retribuite, salvo che il dipendente esprima opzione per il recupero concordata per il Responsabile dell'Unità Operativa.

La presente regolamentazione avrà effetto dal 1.1.2004. L'adesione o la revoca deve pervenire entro il 30.11 dell'anno precedente.

5) Per l'anno 2003, dati i tempi di sottoscrizione del presente accordo, si evidenzia la necessità di un ulteriore confronto con le Rappresentanze del personale - da effettuare non oltre il 30 settembre 2003 - onde verificare l'entità delle ore straordinarie effettuate nell'anno in corso per cercare idonee soluzioni per giungere correttamente all'istituzione della Banca delle Ore prevista per l'anno 2004.

6) Per il personale che non aderisce alla BANCA DELLE ORE, le ore straordinarie, debitamente autorizzate vengono retribuite, secondo le modalità e gli importi previsti dal CCNL, o recuperate, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio entro i tempi concordati con il Responsabile dell'U.O. in relazione ad un piano programmato di recupero da definirsi con cadenza trimestrale e comunque non oltre il 31.12 dell'anno di riferimento. In tale data si provvederà a retribuire tutte le ore residue.

7) I compensi per il lavoro straordinario nonché le maggiorazioni di cui all'art. 34 - comma 8 - del C.C.N.L. 7.4.1999 sono finanziati nel limite del Fondo dell'art. 38 - comma 1 - del citato C.C.N.L.. Pertanto i Dirigenti preposti ai servizi ne verificheranno la congruità al momento

del rilascio della preventiva autorizzazione, dandone comunicazione al dipendente interessato.

8) L'accertamento della necessità del ricorso al lavoro straordinario compete ai Dirigenti preposti ai Servizi che se ne assumono la responsabilità. Gli stessi autorizzano i singoli dipendenti nel limite massimo del budget assegnato alla rispettiva Articolazione in sede di negoziazioni di budget e determinano i tempi e le modalità per l'eventuale recupero.

9) Le parti convengono sull'opportunità di monitorare costantemente l'andamento del lavoro straordinario tramite predisposizione ed invio alle OO.SS. e alla R.S.U. di reports trimestrali; si impegnano, altresì, ad incontrarsi periodicamente per valutare le condizioni che hanno reso necessario il lavoro straordinario, nonché eventuali cause che hanno determinato il superamento dei limiti individuali e di budget di articolazione.

In occasione di tali incontri verranno approfonditi gli aspetti particolari e le condizioni che determinano nelle singole équipes o in casi individuali il ricorso al lavoro straordinario in misura elevata ed alle esigenze particolari ed eccezionali che comportano il superamento del limite individuale delle 180 ore annuali.

10) Il presente Regolamento ha valore sperimentale per un periodo di un anno.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, resta ferma la disciplina prevista dall'art. 34 del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999 e dall'art. 40 del CCNL Integrativo del 20.9.2001.